

FORMATORI ALLA SALUTE E SICUREZZA

Scheda requisiti per la valutazione

Ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale (Legge 14 gennaio 2013, n. 4)

Distribuzione

Il presente documento viene distribuito in forma controllata e su supporto informatico tramite il sito www.aifos.it a:

- Presidenza (PRE)
- Segretario Generale (SG)
- Componenti del Comitato di Presidenza (CdP)
- Componenti del Consiglio Nazionale (CN)
- Rappresentante della Direzione per la qualità di AiFOS (RD)
- Responsabile Qualità (RQ)
- Responsabili funzionali (RF)
- Organismo di Vigilanza (OdV)

Il presente documento aggiornato sostituisce il precedente.

Entrata in vigore: 01 febbraio 2017

| EMESSO DA | VERIFICATO DA | APPROVATO DA | PAGINA |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| RPA | ORG | CdP | 1 di 10 |

SOMMARIO

1. FORMATORI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

- 1.1. Titolo abilitante
 - 1.1.1. Prerequisito di ingresso
 - 1.1.2. Clausola di salvaguardia
- 1.2. Scheda di sintesi dei criteri
- 1.3. Aree Tematiche

2. SCHEMA DI PROCEDURE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Definizione dei sei criteri, requisiti e specifiche

- 2.1.1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- 2.1.2. Criteri e aree tematiche
- 2.1.3. Area tematica

3. DETTAGLIO DEI CRITERI

- 3.1. Primo criterio
- 3.2. Secondo criterio
- 3.3. Terzo Criterio
- 3.4. Quarto criterio
- 3.5. Quinto criterio
- 3.6. Sesto criterio

4. COLLOQUIO

- 4.1. Analisi documentale per colloquio in presenza
- 4.2. Esonero dalla valutazione in presenza (Colloquio)

5. AGGIORNAMENTO

Riferimenti normativi

D. Lgs. 81/2008, art. 6, comma 8, lettera m-bis, Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013, Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

Premessa

Il presente Regolamento viene utilizzato per le attività di valutazione documentale dei soci AiFOS che intendono iscriversi ai Registri Professionali.

Tale iscrizione è subordinata all'emissione dell'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato che viene emesso sulla base della seguente procedura:

- A) richiesta di iscrizione tramite la valutazione dei propri documenti e titoli
 - Detta valutazione avviene da parte degli operatori AiFOS appositamente formati
- B) Tutti i documenti utili per la Valutazione Documentale devono essere caricati nell'apposito format on-line in formato pdf
- C) A seguito di esito positivo della valutazione documentale il soggetto è invitato alla successiva verifica di Valutazione in presenza (Colloquio)
 - All'esito positivo ne viene rilasciato l'Attestato di Qualità e Qualificazione professionale dei servizi prestati dall'associato
- D) Il socio viene iscritto nell'apposito Registro

PROFILO E COMPETENZE

Il Formatore della salute e sicurezza è un professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed altre norme e leggi del settore. Deve essere in possesso di uno dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 atto a dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di docente-formatore, presso o per conto di Organizzazioni pubbliche e/o private.

Tra le competenze il formatore deve possedere e saper svolgere:

- Personalizzazione dell'azione formativa;
- Micro progettazione dell'attività didattica, nella fase della macro progettazione del progetto / percorso formativo;
- Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
- Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
- Valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi;
- Tecnologie e metodologie didattiche;
- Miglioramento dell'efficacia dei processi formativi e delle prestazioni;
- Capacità di lavorare in gruppo ed in particolare di collaborare con il progettista di percorsi formativi, altri docenti, personale amministrativo ed organizzativo di segreteria

1. FORMATORI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO – Requisiti richiesti

1.1. Titolo abilitante

Formatore qualificato in possesso del prerequisito e di uno dei criteri previsti dal Decreto 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014.

1.1.1. Prerequisito di ingresso

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado
- Il prerequisito ed il possesso dei criteri non sono richiesti per i datori di lavoro che effettuano la formazione ai propri lavoratori

1.1.2. Clausola di salvaguardia

Alla data di pubblicazione del Decreto 6 marzo 2013, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, i formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento.

1.2. Scheda di sintesi dei criteri

Titolo di studio quale prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado



Percorso formativo in didattica, con esame finale, della **durata minima di 24 ore** o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia di docenza

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore,

1.3. Aree tematiche

Il Decreto Interministeriale individua 3 aree tematiche in cui vengono suddivisi i moduli dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il formatore, per poter svolgere la docenza, dovrà possedere almeno un criterio di quelli sopra elencati relativamente ad una o più aree tematiche:

1.3.1. Area: normativa/giuridica/organizzativa.

1.3.2. Area: rischi tecnici/igienico-sanitari.

Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

1.3.3. Area: relazioni/comunicazione

Esempio: il formatore che rientra nel criterio 1 perché ha effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nella formazione specifica dei lavoratori, vedrà abilitata l'area 2 dei rischi specifici, mentre chi ha svolto docenze normative vedrà abilitata l'area 1.

2. SCHEMA PROCEDURE DEI CRITERI VALUTAZIONE

Tutta la documentazione sotto richiamata deve essere caricata nell'apposito format on-line in pdf

2.1.1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado

a. Copia documento

b. Clausola di salvaguardia costituita da:

- documento AiFOS

- altra documentazione presentata dal formatore emessa entro la data del 18 marzo 2012.

c. Datori di lavoro non in possesso di diploma autodichiarazione comprovante il ruolo di Datore di Lavoro

2.1.2. Criteri e aree tematiche

I criteri, di cui al citato decreto, e dettagliati al prossimo paragrafo, sono da intendersi riferiti a una o più aree tematiche.

Uno stesso criterio può essere utilizzato per più aree.

2.1.3. Area tematica

a. Il formatore sceglie direttamente la propria area tematica.

b. Nel caso richieda l'accesso per inserire più aree tematiche si procede selezionando una area tematica alla volta

c. I documenti ed i titoli inseriti in una area tematica si riferiscono solo a quella specifica area

Es. una esperienza lavorativa può essere la medesima sia nell'area normativa che in quella relazionale oppure tra quella normativa e quella tecnica ma deve essere inserita solo una volta

3. DETTAGLIO DEI CRITERI

3.1. Primo criterio

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza. Le annualità si calcolano a partire dalla data di richiesta di inserimento nel registro.

b) Autodichiarazione con compilazione del format AiFOS (scaricabile nel corso dell'iter di iscrizione on-line) da cui deve risultare, complessivamente nell'arco di 3 anni, il monte ore delle docenze sia pari o superiore alle 90 ore. Tutto ciò che viene indicato nella dichiarazione dovrà poter essere dimostrato in caso di verifica.

Allegare documento d'identità unitamente all'autodichiarazione.

3.2. Secondo criterio

A. Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza

A.1. corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro qualsiasi tipo, vecchio ordinamento, triennale o specialistica o corsi post-laurea

B. una delle seguenti specifiche:

1. corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
2. esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
3. esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
4. formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3

NOTA INTERPRETATIVA:

Ciascuna tipologia di laurea si deve riferisce ad una specifica area tematica.

Può verificarsi che alcune lauree possano essere valide per due o più aree ed in questo caso possono essere considerate per le diverse aree.

Es. Laurea in giurisprudenza, scienze politiche ecc. – Area normativa/giuridica/organizzativa

Laurea in tecniche della prevenzione, ingegneria ambientale, scienze chimiche e fisiche, biologia, ecc. - **Area rischi tecnici/igienico/sanitari.**

Laurea in scienze della formazione, psicologia, sociologia, scienze della comunicazione, ecc. - **Area relazioni/comunicazione**

3.3. Terzo Criterio

A. Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.)

Tali corsi devono essere specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. RSPP, antincendio, primo soccorso, coordinatori sicurezza, RLS, ecc.). Il corso Formazione Formatori non rientra nel punto a) del criterio 3.

- B. Dodici (12) mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza.
- Autodichiarazione con compilazione del format AiFOS (scaricabile nel corso dell'iter di iscrizione on-line) da cui deve risultare, complessivamente 12 mesi di esperienza lavorativa. Tutto ciò che viene indicato nella dichiarazione dovrà poter essere dimostrato in caso di verifica. Allegare documento d'identità unitamente all'autodichiarazione.

C. una delle seguenti specifiche:

1. corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
2. esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
3. esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
4. formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3

N.B. Per rientrare nel terzo criterio è necessario possedere unitamente p.to A), B) e una delle specifiche del p.to C).

3.4. Quarto criterio

A) Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.)

B) Diciotto (18) mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza.

- Autodichiarazione con compilazione del format AiFOS (scaricabile nel corso dell'iter di iscrizione on-line) da cui devono risultare 18 mesi di attività. Tutto ciò che viene indicato nella dichiarazione dovrà poter essere dimostrato in caso di verifica. Allegare documento d'identità unitamente all'autodichiarazione.

C) una delle seguenti specifiche:

1. corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
2. esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
3. esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
4. formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3

N.B. Per rientrare nel quarto criterio è necessario possedere unitamente p.to A), B) e una delle specifiche del p.to C).

3.5. Quinto criterio

A) Esperienza lavorativa o professionale almeno di 3 anni nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e coerente con l'area tematica oggetto della docenza.

- Autodichiarazione con compilazione del format AiFOS (scaricabile nel corso dell'iter di iscrizione on-line) da cui devono risultare 3 anni di attività. Tutto ciò che viene indicato nella dichiarazione dovrà poter essere dimostrato in caso di verifica. Allegare documento d'identità unitamente all'autodichiarazione.

B) una delle seguenti specifiche:

1. corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
2. esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;

3. esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
4. formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3

N.B. Per rientrare nel quinto criterio è necessario possedere unitamente p.to A) e una delle specifiche del p.to B).

3.6. Sesto criterio

A) Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro settore ATECO di riferimento). Dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 l'esperienza sarà da valutare alla luce della nuova classificazione (modulo B comune e moduli di specializzazione)

- Lettera/e di nomina

- Attestati di aggiornamento ASPP/RSPP. Rispettivamente 20 e 40 ore calcolate a partire dalla data di iscrizione al registro.

B) una delle seguenti specifiche:

1. corso formazione formatori di almeno 24 ore o abilitazione o diploma triennale in Scienza della Comunicazione o Master in Comunicazione;
2. esperienza come docente, in materia di SSL, di 32 ore ultimi 3 anni;
3. esperienza come docente, in qualunque materia, di 40 ore ultimi 3 anni;
4. formazione in affiancamento, in qualunque materia, di 48 ore ultimi 3

N.B. Per rientrare nel sesto criterio è necessario possedere unitamente p.to A) e una delle specifiche del p.to B).

4. COLLOQUIO

4.1. Analisi documentale per colloquio in presenza

All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale AiFOS, viene svolto un Colloquio per la verifica in presenza per la valutazione delle competenze. I colloqui sono organizzati da una apposita commissione interna dell'AiFOS; luogo, durata, modalità di svolgimento e altre caratteristiche della valutazione in presenza sono comunicate, per iscritto, al socio con il dovuto anticipo rispetto alla data stabilita. Qualora il candidato confermi la presenza al colloquio, ma sia impossibilitato a parteciparvi per motivi imprevisti, deve darne preavviso entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento del colloquio stesso. In caso contrario sarà tenuto al pagamento della quota prevista dal tariffario vigente per la partecipazione al successivo colloquio.

4.2. Esonero dalla Valutazione in presenza (Colloquio)

I soci AiFOS che hanno già svolto un corso formazione formatori "qualificato AiFOS" riservato alla figura di formatore e sono in possesso di regolare attestato previo svolgimento di prova d'esame sono esonerati dal Colloquio di valutazione in presenza.

I soci AiFOS già iscritti in albi o registri di Enti di Certificazione o Qualificazione delle Professioni accreditati Accredia sono esonerati dalla valutazione da parte di AiFOS per

l'iscrizione ai propri registri per il medesimo profilo professionale sino al mantenimento della suddetta iscrizione.

L'esonero della Valutazione in presenza non esclude il pagamento della quota parte relativa alla valutazione dei requisiti minimi.

La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere colloquio integrativo od esonerare il richiedente dalla valutazione in presenza.

5. AGGIORNAMENTO

La durata dell'iscrizione al registro di AiFOS è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, agli aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici relativi all'attività e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti.

Verrà valutata anche la formazione specifica (partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di docente e/o discente, svolgimento di corsi con modalità in e-learning, ecc.).

Ai fini dell'aggiornamento professionale, è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

N.B. Ai fini del mantenimento della qualifica AiFOS, le ore di aggiornamento totali vengono suddivise annualmente. Prima di procedere con il rinnovo verrà quindi richiesto di poter dimostrare 8 ore di aggiornamento per ogni area tematica di competenza.